

# Comune di NOCCIANO

## Provincia Pescara



# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Allegato alla delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2012

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità delle norme	pag. 4
Art.2 - Competenze e responsabilità	pag. 4

## TITOLO II

### NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art.3 - Sepoltura	pag. 4
Art.4 - Trasporto per altri comuni	pag. 4
Art.5 - Trasporto per altri Stati	pag. 4
Art.6 - Trasporto di ceneri e resti	pag. 4

## TITOLO III

### I CIMITERI

Art. 7 - I cimiteri	pag. 5
Art. 8 - Ammissione nei cimiteri	pag. 5
Art. 9 - Custodia	pag. 5
Art.10 - Campi d'inumazione	pag. 5
Art.11 - Obitorio	pag. 5
Art.12 - Ossario	pag. 5
Art.13 - Disciplina d'ingresso	pag. 6
Art.14 - Divieti	pag. 6

## TITOLO IV

### OPERAZIONI CIMITERIALI

Art.15 - Inumazione e tumulazione	pag. 6
Art.16 - Esumazione	pag. 6
Art.17 - Estumulazione	pag. 7
Art.18 - Cremazione	pag. 7
Art.19 - Autorizzazioni	pag. 7
Art.20 - Servizi gratuiti	pag. 7

## TITOLO V

### CONCESSIONI

Art.21 - Carattere demaniale della concessione	pag. 7
Art.22 - Durata della concessione	pag. 8
Art.23 - Modalità di concessione	pag. 8
Art.24 - Tipi di concessione	pag. 8
Art.25 - Decadenza della concessione	pag. 9
Art.26 - Pronuncia di decadenza	pag. 9

## TITOLO VI

### CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Art.27 - Assegnazione, durata , decadenza	pag. 9
Art.28 - Scadenza	pag. 9
Art.29 - Reintegra d'ufficio	pag. 10
Art.30 - Concessioni di colombari	pag. 10

## TITOLO VII

### CONCESSIONE DI AREE

Art.31 - Modalità di assegnazione	pag. 10
Art.32 - Destinatari della concessione	pag. 10
Art.33 - Condizioni per il rilascio	pag. 10
Art.34 - Tempi di realizzazione dell'opera	pag. 11
Art.35 - Estinzione del diritto di superficie	pag. 11
Art.36 - Diritto d'uso	pag. 11
Art.37 - Obbligo dei Concessionari	pag. 11
Art.38 - Reintegra in possesso per pubblica utilità	pag. 11
Art.39 - Rinuncia di area per sepoltura	pag. 12
Art.40 - Rinuncia di area con manufatto	pag. 12
Art.41 - Contestazioni	pag. 12
Art.42 - Rateizzazioni	pag. 12

## TITOLO VIII

### NORME TECNICHE

Art.43 - Progettazione e costruzione di sepolture private	pag. 12
Art.44 - Manutenzione delle sepolture private	pag. 14
Art.45 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri	pag. 14
Art.46 - Responsabilità dei concessionari	pag. 15
Art.47 - Recinzione aree - materiali di scavo	pag. 15
Art.48 - Introduzione e deposito di materiali	pag. 15
Art.49 - Vigilanza	pag. 16
Art.50 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 16
Art.51 - Comportamento all'interno dei cimiteri	pag. 16

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 52 - Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale	pag. 16
Art. 53 - Tariffe	pag. 17
Art. 54 - Riserva loculi	pag. 17
Art. 55 – Sepolture pregresse prive di atti concessori	pag. 17
Art. 56 - Sanzioni	pag. 17
Art. 57 – Norme finali	pag. 17

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 – Finalità e norme**

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**Art. 2 - Competenze e responsabilità**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

TITOLO II  
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

**Art. 3 - Sepoltura**

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 - art. 7 comma 2-3-4- e art. 50 comma 1.

**Art. 4 - Trasporto per altri Comuni**

Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

**Art. 5 - Trasporto per altri Stati**

Il trasporto di salme per e da un altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR n.285/90, nel secondo caso quelle di cui all' art. 29 del medesimo.

**Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti**

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni, quando non sia richiesta dai familiari altra destinazione.

**Art. 7 - I cimiteri**

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265.

**Art. 8 - Ammissione nei cimiteri**

E' Vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del DPR 285/90.

Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Nocciano.
- b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero.
- c) Le salme delle persone già residenti a Nocciano, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo.
- d) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Nocciano al momento della morte, hanno tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge.
- e) Le salme che abbiano avuto la residenza a Nocciano per un periodo non inferiore a 5 anni.
- f) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

**Art. 9 - Custodia**

Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art. 52 del DPR 285/90.

**Art. 10 - Campi d'inumazione**

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90.

**Art. 11 - Obitorio**

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

**Art. 12 - Ossario**

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni.

**Art. 13 - Disciplina d'ingresso**

1) I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco.

Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero

2) Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteri.

#### **Art. 14 - Divieti**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione.
- b) Sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
- c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi.
- d) Gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori
- e) Calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

### TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

#### **Art. 15 - Inumazione e Tumulazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.

**Per tumultazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.**

#### **Art. 16 - Esumazione**

Le esumazioni si suddividono in:

- a) **esumazioni ordinarie** se eseguite d'ufficio a cura e spese della famiglia erede del defunto dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

- b) **esumazione straordinaria.**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- 1) dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- 2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecniche del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie :

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 17 - Estumulazione**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a) sono **estumulazioni ordinarie** quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
- b) sono **estumulazioni straordinarie** quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

**I feretri non sono estumulati a cura e spesa degli operatori cimiteriali ma dei familiari eredi del defunto, in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.**

#### **Art. 18 - Cremazione**

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n° 130 ed agli artt. 79 -80 - 81 del DPR 285/90.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati a loro cura e spese.

#### **Art. 19 - Autorizzazioni**

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Cimiteriale le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti.

#### **Art. 20 - Servizi gratuiti**

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di cremazione, inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa.

### TITOLO V

#### CONCESSIONI - Norme Comuni

#### **Art. 21 - Carattere demaniale della concessione**

- 1) La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.
- 2) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa. In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

## **Art. 22 - Durata della concessione**

Le concessioni cimiteriali, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285 del 10/09/1990, sono a tempo determinato e la loro durata è la seguente:

- Loculi e ossari 40 anni
- Aree per cappelle e tombe 99 anni

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n.803 di durata superiore a 99 anni saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in quanto esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.

Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975 hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo, **ad eccezione dei loculi ai quali** sarà applicata la condizione più favorevole ai familiari del defunto, tra 40 anni dalla data di rilascio oppure 30 anni dalla data di tumulazione.

Nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, ai sensi del D.P.R. 285 del 10/09/1990, la durata delle concessioni superiore a 99 anni saranno trasformate in:

1. quaranta (40) anni dalla data di rilascio per i loculi ed ossari;
2. novantanove (99) anni dalla data di rilascio per aree di cappelle e tombe.

Le concessioni saranno rinnovate su richiesta del concessionario da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, previo pagamento dei nuovi diritti di concessione vigenti al momento del rinnovo.

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, l'area per cappella, la tomba, il loculo o l'ossario rientrerà nel possesso del comune.

## **Art.23 - Modalità di concessione**

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al Servizio Tecnico.

Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario e dal Responsabile del Servizio Tecnico e registrato solo in caso di uso nelle forme di legge a spese del concessionario o suo erede.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

## **Art. 24 - Tipi di concessione**

Le concessioni cimiteriali previste, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite
- aree per tombe
- loculi
- colombari

## **Art. 25 - Decadenza della concessione**

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro 30 giorni (vedi art.27).
- b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati (vedi art. 34).
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie per il suo decoro.
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

#### **Art. 26 - Pronuncia di decadenza**

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 90 gg all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalla salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 40.

### TITOLO VI

#### CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

#### **Art. 27 - Assegnazione , durata , decadenza**

La concessione di loculi viene rilasciata per la durata di **quaranta (40) anni** rinnovabili, salvo la disponibilità di altri loculi.

Nel caso in cui il loculo ottenuto per la presenza di salma non sia stato occupato dalla salma stessa entro 30 giorni dal decesso o non vi venga, entro tale termine, trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa.

In ogni operazione di trasferimento di salme all'interno del Cimitero dovranno essere accertate da parte dell'Ufficio Tecnico comunale l'idoneità del loculo ricevente a far tumulare la salma, in particolare sarà necessaria l'agibilità relativa al loculo.

#### **Art. 28 - Scadenza**

Il Comune dovrà comunicare al concessionario o suo erede la data di scadenza della concessione, mediante comunicazione personale, avviso affisso all'Albo Pretorio, all'albo comunale, presso il cimitero, e sul monumento funerario, due mesi prima della scadenza o della data di estumulazione.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il Servizio Tecnico per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione e pagamento delle relative spese.

In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune con addebito di spesa agli eredi del defunto.

Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui alla scadenza della concessione del loculo, la salma ivi tumulata non abbia completato il periodo di mineralizzazione stabilito in trenta anni, trattandosi di tumulazione avvenuta negli anni successivi alla stipula del contratto, la concessione sarà rinnovata per le annualità residue. L'importo da pagare per gli anni residui sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per trenta la vigente tariffa di concessione trentennale.

#### **Art. 29 - Reintegra d'ufficio**

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale con indennizzo nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso del bene già concesso, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg., qualora i loculi stessi fossero stati liberti da salme.

#### **Art. 30 - Concessione di colombari**

La concessione di colombari per la sistemazione di resti e ceneri mortali viene rilasciata per l'immediato utilizzo, da effettuarsi non oltre 30 gg., e per un periodo massimo **di 40 anni**.

### TITOLO VII

#### CONCESSIONE DI AREE

#### **Art. 31 - Modalità di assegnazione**

Il Comune concede con **apposito avviso pubblico** a privati e ad enti l'uso per la durata di **novantanove (99) anni** aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Nocciano da almeno 2 anni e di conservarla per almeno altri 5 dopo la fine della costruzione.

La richiesta deve essere, secondo il fac-simile predisposto dal Servizio Tecnico.

Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta. Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.

Pertanto, ogni qualvolta si dispone di nuove aree, le stesse verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.

Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti di cui all'art.40.

#### **Art. 32 - Destinatari della concessione**

Le aree per sepolture private possono essere concesse

- a) a una o più persone
- b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

#### **Art. 33 - Condizioni per il rilascio.**

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è l'assenza di titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti.

Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

#### **Art. 34 - Tempi di realizzazione dell'opera**

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto tomba o cappella entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca della concessione comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

#### **Art. 35 - Estinzione del diritto di superficie**

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art.952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della concessione stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

#### **Art. 36 - Diritto d'uso**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione. Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

#### **Art. 37 - Obbligo dei concessionari**

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

#### **Art. 38 - Reintegra in possesso per pubblica utilità**

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

#### **Art. 39 - Rinuncia di area per sepoltura**

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

#### **Art. 40 - Rinuncia di area con manufatto**

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato.

Tale rientro deve essere formalizzato da atto amministrativo della Giunta Comunale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (es. fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutata secondo gli indici ISTAT, e l'aumento di valore che sarà stimato dal Servizio Tecnico al momento della riconsegna del manufatto.

Il suolo ed il manufatto realizzato su di esso, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a quanti in graduatoria per tale richiesta.

I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare all'Amministrazione comunale la propria intenzione in merito alla proposta ricevuta. Nel caso in cui nessuno di quelli in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto si provvederà ad un nuovo avviso pubblico.

Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario.

Nel caso non pervenga nessuna richiesta entro il termine previsto, si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

#### **Art. 41 - Cointestazioni**

- 1) L'assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.
- 2) Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

#### **Art. 42 - Rateizzazioni**

E' facoltà del Comune consentire a persone indigenti il pagamento rateali per un massimo di n° 10 mesi applicando gli interessi vigenti al momento, delle tariffe di concessione di loculi ed ossari. Tale facoltà sarà disposto da apposito provvedimento di Giunta Comunale.

### TITOLO VIII NORME TECNICHE

#### **Art. 43 - Progettazione e costruzione di sepolture private**

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati in triplice copia alla richiesta di Permesso di Costruzione in carta legale presentata entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dal concessionario o eredi aventi causa per l'approvazione, pena decadenza della concessione stessa.

a) TOMBE

I singoli progetti di costruzione di tombe, debbono essere autorizzati dal Responsabile Ufficio Tecnico e devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e in conformità alle norme previste dal vigente Regolamento Edilizio.

## b) CAPPELLE GENTILIZIE:

I singoli progetti di costruzione di cappelle Gentilizie debbono essere approvati ed autorizzati dal Responsabile Ufficio Tecnico e devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile e complessiva della cappella Gentilizia, pena decadenza dell'autorizzazione edilizia e del contratto di concessione dell'area cimiteriale.

Le suddetti varianti, classificate essenziali, devono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di nuovo atto abilitativo con l'indicazione di nuovi termini di inizio e fine lavori.

Qualsiasi variante non essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo e secondo comma.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

L'altezza delle cappelle non deve superare i mt. 4.00 di altezza, si potrà realizzare la cappella in aderenza ad altre esistenti oppure lasciando una distanza minima dal confine di mt. 0,25 oppure di mt. 0,50 dalla parete della cappella gentilizia o altro manufatto qualora non si voglia realizzare a confine la propria cappella.

Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico è possibile collocare lapidi, ricordi e similari. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

In deroga a quanto previsto nel quinto comma del presente articolo, il Responsabile del Servizio Tecnico può prevedere l'appoggio del muro perimetrale di una cappella o di un sepolcreto a quello di un altro monumento funerario esistente a confine, previa realizzazione di giunto tecnico di dilatazione. In tal caso il Responsabile del Servizio Tecnico è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati dal concessionario al confinante.

È possibile utilizzare il muro di confine di un sepolcreto o di una cappella, per la costruzione di un altro monumento funerario, secondo le disposizioni del c.c.

Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

L'area interna centrale della cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione.

Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l'operatività dell'elevatore alza feretri.

La luce netta dell'ingresso alla cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,00.

Eventuali botole di accesso a loculi interrati, dovranno avere la chiusura carrabile, in modo da supportare un carico uniforme di almeno 500 Kg/mq.

I loculi sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere realizzati in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta dovrà essere di almeno 250 Kg./mq.

Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas. La platea dei loculi entroterra, dovrà poggiare su vespaio di pietrame della pezzatura di cm. 10/15 e dello spessore minimo di cm. 20.

I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano deve essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Gli stessi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata.

È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

È consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo.

Il colore della tinteggiatura sarà quello indicato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del sepolcro, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo.

La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio Urbanistico, all'atto della redazione del verbale di inizio lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico. I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Eventuali cauzioni ed importi giornalieri per l'effettuazione di lavori edili all'interno del cimitero sarà determinato annualmente con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.

#### **Art. 44 - Manutenzione delle sepolture private**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate al Servizio Urbanistico, che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato dal Responsabile del Servizio Tecnico inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

#### **Art. 45 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri**

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Tecnico.

Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I. I. A. e Cassa Edile, che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa R.C. I. E. In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di dieci giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

È tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

#### **Art. 46 - Responsabilità dei concessionari**

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una tassa forfetaria a titolo di occupazione di suolo pubblico, il cui importo sarà definito ai sensi dell'art. 43 ultimo comma.

#### **Art. 47 - Recinzione aree - materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve delimitare come da cantiere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare al Servizio Tecnico l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

#### **Art. 48 - Introduzione e deposito di materiali e accesso**

È permessa, ove possibile, la circolazione dei mezzi delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, esclusivamente nei percorsi prestabiliti e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico / scarico dei materiali.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile. Inoltre, è fatto obbligo alle Imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese, entro il termine di 3 gg. alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

#### **Art. 49 - Vigilanza**

Il Responsabile del Servizio Tecnico e la Polizia Municipale vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, nonché le autorizzazioni ed i permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, il Responsabile del Servizio Tecnico accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione ed autorizza l'uso del cappelle gentilizie e tombe .

È vietato deporre nei passaggi, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa.

E' vietato di accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso, se non espressamente autorizzato in forma scritta, è considerato improprio.

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo dell'utenze di energia elettrica interna al cimitero.

#### **Art. 50 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

##### **Il personale è altresì tenuto a:**

- mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

##### **Al personale suddetto è vietato:**

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **Art. 51 - Comportamento all'interno dei cimiteri**

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo il segnale di chiusura. I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

### TITOLO XI

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### **Art. 52 - Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale**

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa disposizione fatta dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

#### **Art. 53 - Tariffe**

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di Giunta Comunale comprese eventuali agevolazioni.

#### **Art. 54 - Riserva loculi**

Il comune può riservare entro il limite del 10 % dei loculi disponibili posti nelle seconde file dei loculari alle salme dei parenti appartenenti alle categorie protette (entro il 3° grado) ovvero portatori di un handicap motorio grave, previa loro richiesta.

#### **Art. 55 Sepolture pregresse prive di atti concessori**

Per le vecchie tumulazioni di cui agli atti del Comune, non risulta stipula di atto di concessione e di documentazione contabile che determina l'epoca della concessione nonché del pagamento dell'onere di concessione, con atto amministrativo, approvato dalla Giunta Comunale sarà regolarizzata e la durata delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata.

#### **Art. 56 - Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 1549,37 Euro (L.3.000.000) a 9296,22 Euro (L.18.000.000).

In caso di violazione dell'art. 48 comma 4, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Nel caso di violazione a norme relative al presente regolamento sempre fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicherà una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 5.000,00

#### **Art. 57 Norme finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia e in particolare alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/90 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate integralmente tutte le disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di **C.C. N. 12 del 04/04/2006**.